Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 166 del 16 luglio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 luglio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 61

REGIONE CAMPANIA

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 30.

Nuova normativa del diritto allo studio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

La Regione al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, inteso — in applicazione dei principi contenuti negli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione — come diritto del cittadino ad una istruzione e ad una cultura adeguata all'accrescimento della personalità e all'assolvimento dei compiti sociali, stabilisce, con la presente legge, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, criteri e modalità per la gestione da parte dei Comuni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica.

Art. 2.

Obiettivi

La Regione persegue i sottoindicati obiettivi:

a) favorire ed estendere la frequenza della scuola materna;

b) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione del diritto all'istruzione mettendo a disposizione i mezzi che consentano — nell'ambito delle proprie competenze — di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di eliminare i condizionamenti di natura economica e sociale che ne determinano l'evasione, lo scarso rendimento, la ripetenza e l'emarginazione;

c) garantire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;

d) favorire, con opportuni interventi, l'inserimento nella scuola materna e dell'obbligo, nonché la prosecuzione negli studi, degli alunni disadattati o portatori di handicap per consentirne la realizzazione personale ed il recupero sociale;

e) favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e dei lavoratori;

f) fornire il necessario sostegno all'orientamento scolastico anche in connessione con l'orientamento professionale e con il rapporto tra scuola e mondo del lavoro;

g) sostenere le innovazioni educative, ivi comprese le esperienze di tempo pieno e di integrazione scolastica, anche mediante forme di collaborazione tra servizi scolastici e servizi sociali;

h) favorire lo svolgimento di attività ricreative ai fini educativi durante i mesi estivi, in particolare per gli alunni delle scuole materne.

Art. 3

Destinatari

I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono destinati in modo da assicurare parità di trattamento agli alunni frequentanti le scuole statali e le scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nonché le scuole materne non statali gestite da Enti e privati la cui attività non abbia fini di lucro o che ammettano alunni a beneficiare gratuitamente del servizio.

Art. 4

Realizzazione degli interventi

Tutti gli interventi di attuazione del diritto allo studio sono realizzati secondo le finalità e le modalità determinate dalla presente legge per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani regionali annuali e triennali.

TITOLO II

LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 5

Funzioni della Regione

Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge e di assicurare livelli di efficacia uniformi su tutto il territorio regionale, la Regione, nell'ambito del suo ruolo di ente di programmazione e di coordinamento, realizza:

a) la promozione di tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione ed all'attuazione degli interventi;

b) il coordinamento e l'integrazione, a livello territoriale, dei servizi attinenti al diritto allo studio con i servizi socio - sanitari, quelli dell'educazione degli adulti e delle altre istituzioni culturali.

La Regione promuove altresì, di intesa con gli enti locali territoriali e con i Consigli scolastici provinciali e distrettuali — per quanto di loro competenza — il coordinamento degli interventi regionali in campo educativo e culturale con quelli del sistema scolastico e dell'università, nel rispetto dell'autonomia dei relativi ordinamenti:

c) la promozione di studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi attinenti alle materie di cui alla presente legge;

d) un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e di gestione di dati di interesse regionale necessari per la programmazione di interventi.

Di tali dati è assicurata la possibilità di fruizione all'amministrazione scolastica, agli Enti locali e, tramite quest'ultimi, agli organi collegiali della scuola.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi all'attuazione della presente legge che non siano attribuiti ad altri Organi Regionali dallo Statuto o dalle disposizioni della presente legge, ivi compresi quelli necessari per la vigilanza sulle istituzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 24 gennaio 1972, n. 3.

Art. 6

Funzioni dei Comuni

Le funzioni amministrative relative alle materie di cui alla presente legge sono esercitate dai Comuni nel quadro degli indirizzi stabiliti dal piano regionale.

I Comuni attuano i servizi di propria competenza anche con il concorso degli organi collegiali della scuola e avvalendosi eventualmente degli organi di decentramento circoscrizionale.

I Comuni, per realizzare una migliore funzionalità dei servizi ed una riduzione dei costi, possono associarsi per l'esercizio delle relative funzioni.

La Regione provvederà alle opportune incentivazioni per favorire la forma associativa su base distrettuale, o comunque, comprensoriale.

Art. 7

Criteri

Nell'attuazione degli interventi i Comuni, privilegiando i servizi rispetto alle erogazioni e provvidenze in denaro e le destinazioni collettive rispetto a quelle indiviuali, garantiscono:

a) la priorità degli interventi a favore della scuola materna e dell'obbligo;

b) l'applicazione dei criteri oggettivi nella prestazione dei servizi e la graduazione del concorso nei costi da parte degli utenti in ragione del livello di reddito;

c) l'uniformità di trattamento ad allievi frequentanti la stessa scuola, anche se provenienti da Comuni diversi.

Art. 8

Interventi complementari della Regione

Ad integrazione dei servizi e delle attività di specifica competenza dei Comuni, la Regione nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

a) provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole materne, delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per

ogni infortunio che possa verificarsi nel percorso da casa a scuola e viceversa, nonché nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, culturale, ricreativa o sportiva promossa dalle autorità scolastiche o con il consenso delle stesse, anche in orario extra scolastico compresi i percorsi per accedere alle sedi delle attività e ritorno. I rischi connessi al trasporto in genere sono coperti anche per il personale di vigilanza, se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici o messi a disposizioni delle autorità scolastiche o comunali;

b) favorisce l'acquisto di scuola - bus da parte dei Comuni o di loro Consorzi;

c) favorisce con ogni mezzo il reinserimento sociale e culturale dei cittadini emigrati mediante strumenti integrativi della scuola;

d) favorisce, con interventi integrativi, il completamento dell'obbligo scolastico da parte dei lavoratori studenti e degli adulti;

e) tenendo conto delle altre strutture locali educative e culturali, attua interventi intesi a favorire l'incremento ed il potenziamento delle biblioteche di circolo e di istituto se aperte alla fruizione extra scolastica;

f) interviene per esigenze di carattere eccezionale o straordinario sopravvenute e segnalate dai Comuni in relazione alla istituzione ed alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge;

g) promuove in collaborazione con i distretti scolastici, iniziative di supporto in materia di orientamento scolastico.

Art. 9

Interventi dei Comuni

I Comuni, di norma, esercitano le funzioni di cui alla presente legge nei confronti di destinatari di cui all'art. 3 che frequentano le scuole aventi sede nei rispettivi territori e provvedono ai seguenti servizi:

a) fornitura di materiali didattici;

b) trasporti;

c) refezioni e mense;

d) assistenza psico - socio - sanitaria;

e) assegnazione di contributi finanziari;

f) concessioni di assegni di studio;

g) ammissione ai convitti o semi - convitti.

Art. 10

Materiali didattici

I libri di testo sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari dai Comuni, in base ai finanziamenti e alla normativa statale.

I Comuni provvedono, altresì all'assegnazione gratuita di libri di testo agli alunni di scule medie inferiori con particolare riguardo agli appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche; tali provvidenze sono applicabili anche agli alunni delle scuole medie superiori meritevoli e bisognosi.

I Comuni assegnano anche contributi per la dotazione di materiale didattico di uso collettivo, di libri e pubblicazioni per le biblioteche di classe, di circolo e di istituto.

Art. 11

Trasporti

I servizi di trasporto gratuito, comprensivi di assistentato, con priorità per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo, sono organizzati dai Comuni ove hanno sede le scuole o gli istituti frequentati, anche d'intesa e con l'apporto finanziario dei Comuni di residenza degli alunni medesimi.

L'organizzazione dei servizi predetti è programmata anche al fine di integrarli nel più ampio contesto dell'utilizzazione dei mezzi pubblici di trasporto, in particolare delle aziende municipalizzate.

Analogamente, i Comuni predetti assicurano facilitazioni di viaggio per gli alunni delle scuole secondarie superiori mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni con particolare riguardo a quelli meritevoli appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche.

I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche per attività parascolastiche comprese le attività ricreative, a fini educativi, durante i mesi estivi.

Art. 12

Refezione mensa

I Comuni attuano interventi per il servizio di refezione e di mensa in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo in modo da favorire la realizzazione del «tempo pieno».

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i suddetti interventi o altri sostitutivi (buoni - mensa) vengono estesi in favore degli alunni delle scuole secondarie superiori, con il concorso alle spese in proporzione ai diversi livelli di reddito delle famiglie che non siano in condizioni di disagio economico.

Possono fruire del servizio di mensa, a prezzo di costo, anche i docenti e i non docenti addetti all'assistenza educativa degli alunni durante la refezione.

Art. 13

Contributi finanziari

I Comuni erogano contributi diretti a sostenere ad estendere, per quanto di loro competenza, la scuola a «tempo pieno» con particolare riguardo alle attività integrative, parascolastiche ed interscolastiche, con particolare riferimento alle attività psicomotorie per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo.

A tal fine, agevolano e promuovono l'utilizzazione da parte degli allievi delle strutture culturali, teatrali, ginnico - sportive, ricreative e degli spazi di verde attrezzati esistenti sul territorio.

Art. 14

Assistenza psico - socio - sanitaria

I Comuni assicurano, mediante l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, gli interventi di medicina scolastica e di assistenza ai portatori di handicaps in ogni ordine di scuola anche mediante la fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, o la concessione di assegni individuali, utilizzando, comunque ogni altro strumento idoneo a superare l'emarginazione.

Art. 15

Assegni di studio

I Comuni conferiscono assegni di studio agli alunni capaci e meritevoli, in disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore, con sede nel proprio territorio.

Gli importi degli assegni di studio da conferire per concorso, il numero degli stessi e le modalità di attribuzione vengono stabiliti dai Comuni, tenendo conto delle condizioni economiche delle famiglie e del merito scolastico.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse, con posto gratuito in convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni.

Art. 16

Convitti

Il Comune ove hanno sede istituti di istruzione con annessi convitti, o semi - convitti, conferiscono per concorso posti gratuiti e semigratuiti nei convitti stessi.

Analogo intervento può essere espletato per scuole di specializzazione a livello post - secondario.

Per i posti in convitti annessi a istituti di istruzione o scuole di specializzazione post - secondario, operanti al di fuori del territorio regionale, qualora non vi provveda la Regione o il Comune ove ha sede l'istituto o la scuola di specializzazione, possono essere concessi «assegni di studio» a favore degli allievi da parte dei Comuni di residenza degli allievi stessi.

Art. 17

Condizioni di disagio economico

Le condizioni per il riconoscimento delle disagiate condizioni economiche, per i casi previsti nella presente legge, sono determinate nel piano annuale di interventi con riferimento al reddito medio nazionale pro - capite, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare al net-

to dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nonché del numero dei carichi familiari.

Art. 18

Concorso alle spese

Ai servizi di cui alla presente legge sono ammessi anche alunni appartenenti a famiglie che non versano in condizioni di disagio economico con partecipazione al costo proporzionata alla capacità contributiva delle famiglie stesse.

Art. 19

La programmazione

La Regione adotta la programmazione come strumento per l'individuazione ed il perseguimento degli obiettivi relativi all'attuazione del diritto allo studio.

La programmazione si realizza attraverso i piani triennali e annuali.

La Giunta regionale elabora tali piani e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

In attuazione dei piani regionali i Comuni e le associazioni di Comuni, elaborano schemi operativi di intervento.

Art. 20

Piano triennale

Il piano triennale, finalizzato agli scopi di cui alla presente legge, è approvato dal Consiglio regionale.

Esso stabilisce:

a) le linee di intervento in armonia con gli obiettivi della Regione fissando le priorità;

b) la previsione globale di spesa, ripartendola per esercizi finanziari.

Art. 21

Attribuzioni dei distretti scolastici

I Consigli Distrettuali Scolastici possono far pervenire alla Giunta regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, indicazioni in ordine al piano annuale regionale tenendo conto delle esperienze e dei risultati conseguiti in esecuzione dei piani regionali precedenti ed in armonia con la propria programmazione.

Inoltre, a richiesta del competente Assessorato Regionale, i Distretti scolastici forniscono elementi, dati e notizie utili per la programmazione regionale.

Art. 22

Piano annuale

Il piano annuale, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabiliti nel piano triennale, determina la previsione di spesa riferibile agli esercizi finanziari che interessano l'anno scolastico nell'ambito del finanziamento del piano triennale.

Il piano dispone il riparto dei fondi tra i Comuni in base a dati oggettivi relativi alla situazione economica della provincia, alla popolazione scolastica frequentante e alla natura ed estensione del territorio dei singoli Comuni.

Art. 23

Termini di approvazione dei piani

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, delibera i piani triennali e annuali entro il 15 maggio e li trasmette al Consiglio Regionale che li approva entro il 15 luglio.

Art. 24

Attuazione interventi complementari della Regione

Gli interventi previsti dal precedente art. 8 sono deliberati, su proposta dell'Assessore al ramo, dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare.

Soltanto degli interventi previsti dalla lettera f) dell'articolo di cui al precedente comma, attesa l'urgenza ad essi connessa, la Giunta Regionale dà comunicazione alla competente Commissione Consiliare.

Art. 25

Norme abrogate

È abrogata la legge regionale 15 gennaio 1975, n. 2.

È abrogata la legge regionale 3 luglio 1973, n. 14 dal 1978/1979, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

È abrogata qualsiasi altra norma regionale non compatibile con la presente legge.

Art. 26

Oneri finanziari

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge per il 1985, stabilito in L. 45.200.000.000, di cui L. 45.000.000.000 per contributi ai Comuni per l'esercizio delle loro attribuzioni e L. 200 milioni per gli interventi della Regione previsti agli artt. 5 e 8, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1300 e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1304, di nuova istituzione, con la denominazione «Interventi complementari della Regione nel settore del diritto allo studio» e con la dotazione di L. 200.000.000, mediante prelievo di detta somma dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 26 aprile 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **31.**

Modifica della tabella «A» - area n. 14 - Alta Irpinia - allegata alla legge regionale n. 7 del 3 gennaio 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tabella di cui all'allegato "A" della legge n. 7 del 3 gennaio 1985 relativa all'area n. 14 — Alta Irpinia — è modificata come appresso:

— «Le sedi del Centro zonale per l'informazione e la consulenza in Agricoltura sono: Sant'Angelo dei Lombardi e Calitri».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 26 aprile 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **32.**

Modifica all'art. 1 della legge regionale 6 ottobre 1982, n. 62.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 ottobre 1982, n. 62, si aggiunge: «sem-

precché sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981».

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 ottobre 1982, n. 62, è abrogato.

Art. 2

Gli effetti della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 ottobre 1982, n. 62.

A tutto il personale inquadrato, in virtù della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, alla posizione iniziale del livello di inquadramento e con effetto dalla data del provvedimento di nomina, si applica il trattamento iniziale giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali.

Art. 3

Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano modifiche alla pianta organica del ruolo speciale di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 — secondo comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 26 aprile 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 33.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 62 concernente «Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 62 è sostituito dal seguente:

— «Unitamente al piano triennale il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di potenziamento e rinnovamento dei centri, di cui alla lettera a) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e delle relative attrezzature in relazione alle esigenze derivanti dai progetti formativi».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 — secondo comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 26 aprile 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **34.**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

(Omissis)

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **35.**

Approvazione conto consuntivo della regione Campania anno 1976.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

(Omissis)

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **36.**

Scioglimento del Consorzio farmaceutico regionale ospedaliero e provvedimenti conseguenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Consorzio Regionale Farmaceutico Ospedaliero, istituito con legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40 è sciolto.

La Giunta Regionale nomina, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario liquidatore per:

a) assicurare, nelle more del trasferimento delle funzioni comunque da definirsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione delle attività istituzionali del Consorzio e l'adempimento degli obblighi contrattuali da questo assunti;

b) definire l'inventario dei beni mobili ed immobili da trasmettere entro 30 giorni alla Giunta Regionale per gli adempimenti derivanti dall'art. 14 della surrichiamata legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40;

c) compilare l'elenco del personale dipendente con le relative posizioni giuridiche ed economiche risultanti da formali atti deliberativi.

Il Commissario di cui al comma precedente procederà, altresì, al trasferimento alla Regione della partecipazione azionaria maggioritaria nella EFI - S.p.A. acquisita dal C.R.F.O. in base all'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40.

Il Commissario liquidatore dispone, inoltre, l'alienazione delle partecipazioni azionarie di minoranza assunte dal C.R.F.O., in base all'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40, ed il trasferimento alla Giunta Regionale della partecipazione azionaria maggioritaria.

Il Presidente della Giunta Regionale acquisita la partecipazione azionaria di cui al comma precedente provvede all'inventario dei beni mobili ed immobili ed alla definizione del quadro economico della Società

Provvede, altresì, a compilare l'elenco del personale dipendente dello EFI e delle Società controllate con le relative posizioni giuridiche ed economiche risultanti da atti formali.

Il Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni presenta al Consiglio regionale dettagliata relazione sulle operazioni compiute e formale proposta per:

a) la cessione della Società a responsabilità limitata MEFARM, ovvero delle strutture ed attrezzature della stessa previo scioglimento della società;

b) la modifica degli scopi sociali dell'EFI S.p.A. al fine di consentire alla società ristrutturata il solo mantenimento delle partecipazioni già assunte a Consorzi di ricerca già autorizzati dalla Regione, costituiti o in via di costituzione;

c) il ripiano del disavanzo delle società con la quantificazione degli oneri da porre a carico del bilancio della Regione.

Art. 2

Le competenze del soppresso C.R.F.O., con eccezione di quelle relative alla produzione e distribuzione di farmaci ed invece comprese quelle esercitate attraverso la società controllata EFI ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40, in applicazione di accordi sottoscritti in sede governativa sono trasferite, in uno alle relative strutture, alla Unità Sanitaria Locale n. 40, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che le esercita attraverso apposito presidio multizonale.

Al Comune di Napoli, a titolo gratuito, sono attribuiti con vincolo di destinazione i beni mobili ed immobili derivanti dallo scioglimento del C.R.F.O. ed afferenti alle funzioni di cui al comma precedente.

Art. 3

In attesa del piano sanitario regionale o delle leggi regionali attuative degli artt. 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene istituito un presidio multizonale di prevenzione, con sede nella U.S.L. n. 40, che provvede all'espletamento delle attività di cui all'art. 2 della legge regionale n. 40 del 16 ottobre 1978, previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed alla luce dei surrichiamati articoli della precitata legge.

La U.S.L. n. 40 attraverso il Presidio multizonale garantisce l'espletamento delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 4 della presente legge nel rispetto del disposto legislativo della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Il Presidio multizonale di cui all'art. 3 esercita le proprie attività su richiesta delle Unità Sanitarie Locali quale struttura tecnico specialistica di supporto dei servizi delle U.S.L. medesime, con particolare riferimento ai servizi di Medicina preventiva e Igiene di lavoro, di Igiene pubblica. Il P.M. svolge altresì indagini su richiesta di Enti pubblici e/o privati nell'ambito delle procedure previste dal successivo art. 5.

Indagini specialistiche di interesse regionale sono eseguite dal presidio multizonale secondo indicazioni e modalità contenute nei piani sanitari regionali e nelle forme previste dall'art. 5.

Il Presidio svolge inoltre attività di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni di competenza di Enti locali in materia di inquinamento ambientale non rientranti fra quelli ad essi attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'esercizio di tali attività è regolata da apposite convenzioni stipulate fra la U.S.L. n. 40 e gli Enti Locali interessati.

Le indagini a favore di privati o di altri Enti pubblici diversi da quelli di cui al precedente comma, sono eseguite, a richiesta dei medesimi, compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai piani di lavoro annuali di cui al successivo articolo.

Gli oneri per le prestazioni previste dal III e IV comma nonché per altre prestazioni affidate alla U.S.L. ed erogate dal Presidio multizonale che non siano imputabili al fondo sanitario nazionale per la quota attribuita alle singole U.S.L., restano a carico dei richiedenti e sono rimborsate alla U.S.L. n. 40 in base ai tariffari vigenti.

Per i rapporti convenzionali assunti dal C.R.F.O. o dalle società controllate con l'amministrazione statale o con altri Enti pubblici per la fornitura di servizi, comunque attinenti la Sanità, per i quali subentra la U.S.L. n. 40, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Le convenzioni all'atto esistenti tra Regione Campania e C.R.F.O. ovvero società da questo controllate e riferentesi a prestazioni erogabili dal Presidio multizonale costituito ai sensi del precedente art. 3, sono parimenti trasferite alla U.S.L. n. 40, cui la Regione curerà il versamento dei corrispettivi finanziari, con il mantenimento degli oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

L'attività del Presidio è svolta sulla base del piano di lavoro predisposto annualmente dal Comitato di gestione della U.S.L. n. 40.

Il piano di lavoro individua le priorità e le attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano sanitario regionale, ovvero dalle indicazioni transitorie regionali, ovvero dal programma della U.S.L. n. 40 per le materie rientranti tra le compentenze attribuite dalla presente legge al Presidio multizonale.

Il Comitato di gestione ricerca forme di collaborazione con l'Università, enti ed istituti di ricerca al fine di coordinare l'attività del Presidio con quella degli altri enti.

Art. 6

Il Presidio multizonale è articolato nei seguenti settori di attività: *chimico, biotossicologico, biofarmacologico,* documentazione, informazione e affari generali.

Il settore chimico, che comprende laboratori di: chimica analitica ed ambientale, chimica bromatologica, chimica controlli, svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative, in particolare, all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, all'igiene del lavoro, al controllo degli alimenti delle bevande, al controllo dei farmaci, stupefacenti, fitofarmaci, cosmetici e presidi sanitari.

Il settore biotossicologico, che comprende laboratori di: mutagenesi e tossicologia, microbiologia, istologia, svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'attività di prevenzione e di controllo, in particolare all'igiene e tossicologia del lavoro, analisi microbiologica degli alimenti e delle bevande, dei farmaci, stupefacenti, fitofarmaci, cosmetici, presidi sanitari e all'igiene ambientale con particolare riferimento alle analisi microbiologiche.

Il settore biofarmacologico, che comprende laboratori di farmacologia clinica, biofarmaceutica, biochimica, RIA, farmacologia sperimentale, stabulario, svolge specifici compiti di medicina preventiva, con particolare riferimento allo screening neonatale di malattie congenite recuperabili e malattie congenite gravi non recuperabili, monitoraggio di farmaci di terapie ad alto rischio, monitoraggio di sostanze stupefacenti e velenose, studi per il miglioramento delle terapie di malattie a prevalente interesse regionale.

Il settore di documentazione ed informazione, che comprende i servizi di documentazione farmaci e documentazione rischi e danni da lavoro, svolge specifici compiti di supporto tecnico per le attività di informazione e documentazione sul corretto uso dei farmaci, effetti collaterali e limiti di impiego e sui rischi e sui danni da lavoro.

Il settore è in particolare preposto alla raccolta ed alla catalogazione delle richieste relative ai problemi emergenti nel territorio regionale e delle notizie riguardanti le soluzioni in atto o in progetto, alla diffusione delle informazioni sui problemi tecnicamente più complessi con gli Enti e gli Organi di ricerca nazionali ed internazionali operanti nel settore, con particolare riferimento all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto per la prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, la produzione di materiale di supporto per l'informazione agli operatori delle categorie interessate.

Il settore affari generali, che comprende le attività di segreteria generale, stampa e protocollo, manutenzione, attività esterne, svolge specifici compiti di supporto per tutte le attività del presidio nella misura necessaria allo svolgimento delle stesse.

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1985 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitolo 1001 e 1002 che presentano sufficiente disponibilità, anche per la copertura finanziaria dell'attività del Consorzio nel periodo transitorio.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 — secondo com-

ma — della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **37**.

Modifica della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e successive modificazioni concernente: «Norma sulla previdenza dei consiglieri della regione Campania».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio

Qualora il Consigliere regionale già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda in base alla normativa vigente della previdenza dei Consiglieri regionali della Campania, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato; alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ultimo periodo di contribuzione e ferme restando le riduzioni dell'assegno in relazione al numero di anni di anticipazione secondo le modalità previste dalla legge.

L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto o indiretto venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno vitalizio è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

Art. 2

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **38**.

Sanatoria delle opere abusive - Determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Contributo dovuto per il rilascio della concessione in sanatoria

Il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria concernenti le opere abusive ultimate entro

il 1° ottobre 1983, è subordinato, oltre che al versamento dell'oblazione di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche alla corresponsione al Comune, ai sensi dell'art. 37 della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47 del contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Tale contributo, determinato secondo le disposizioni vigenti al 1° ottobre 1983, è dovuto secondo quanto stabilito ai successivi artt. 2 e 3.

Restano inoltre a carico del concessionario i costi di allacciamento alle reti dei pubblici servizi.

Art. 2

Contributo per opere abusive ultimate nel periodo 30 gennaio 1977 - 1° ottobre 1983

Nel caso di concessione in sanatoria concernente opere abusive ultimate nel periodo 30 gennaio 1977 - 1° ottobre 1983, salvo quanto disposto al sesto comma del presente articolo per gli interventi di ristrutturazione ed al successivo art. 4 per i casi di esenzione, è dovuto il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il contributo è ridotto del 50% per le opere realizzate da soggetti aventi, al tempo della realizzazione dell'opera, i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che abbiano costruito la propria prima abitazione nella quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risiedano essi direttamente o i loro aventi causa.

Il contributo è ridotto di 1/3 se le opere abusive sono state realizzate per costruire la prima casa di abitazione nella quale risiedano i soggetti interessati direttamente o i loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle abitazioni classificate di lusso di cui al D.M.LL.PP. n. 1072 del 2 agosto 1969.

Il contributo di cui al primo comma è ridotto del 50% per gli opifici artigiani di superficie non superiore a 400 mq. e realizzati da imprenditori artigiani iscritti all'Albo e da questi direttamente utilizzati alla data della presente legge.

Il contributo è invece ridotto di 1/3 qualora la superficie sia superiore ai 400 mq.

Per gli interventi di ristrutturazione sull'edilizia esistente il contributo di cui al primo comma è ridotto del 50% per la parte dell'intervento che non ha comportato aumento delle superfici preesistenti. Il contributo è invece dovuto per intero per le superfici aggiunte, salvo le esenzioni di cui al successivo art. 4.

È scomputato dal contributo dovuto il costo delle opere di urbanizzazione che il concessionario ha eseguito direttamente, calcolato secondo i prezzi della tariffa del Genio Civile vigente al 1° ottobre 1983.

Il contributo per la concessione è ridotto al 50% per le opere di ristrutturazione, di consolidamento e di adeguamento funzionale eseguite su singoli edifici dichiarati danneggiati in maniera grave e/o gravissima a seguito di rilevamenti tecnici (schede tecniche) eseguiti dopo il sima del novembre 1980 - febbraio 1981 e marzo 1982.

Art. 3

Contributo per opere abusive ultimate nel periodo 1° settembre 1967 - 29 gennaio 1977

Nel caso di concessione in sanatoria per opere abusive ultimate nel periodo 1° settembre 1967 - 29 gennaio 1977, salvo quanto disposto al quarto comma del presente articolo per gli interventi di ristrutturazione e al successivo art. 4 per i casi di esenzione, il contributo per la concessione è ridotto alla sola quota relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Tale quota non è dovuta se le opere di urbanizzazione siano state già eseguite.

A scomputo totale o parziale della somma dovuta il concessionario o i concessionari riuniti in consorzio possono obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione indicate dal Comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite.

Per gli interventi di ristrutturazione sull'edilizia esistente il contributo di cui al primo comma non è dovuto per la parte dell'intervento che non ha comportato aumento delle superfici

preesistenti. Il contributo è invece dovuto nella misura intera per le superfici aggiunte, salvo le esenzioni di cui al successivo art. 4.

Il contributo è ridotto del 50% per le opere realizzate da soggetti aventi al tempo della realizzazione dell'opera, i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che abbiano costruito la propria prima casa di abitazione nella quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risiedano essi direttamente o i loro aventi causa.

Il contributo è ridotto di 1/3 se le opere abusive sono state realizzate per costruire la loro prima casa di abitazione nella quale risiedano i soggetti interessati direttamente o i loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle abitazioni classficate di lusso di cui al D.M.LL.PP. n. 1072 del 2 agosto 1969.

Il contributo di cui al primo comma è ridotto del 50% per gli opifici artigianali di superficie non superiore ai 400 mq. e realizzati da imprenditori artigiani iscritti all'Albo e da questi direttamente utilizzati alla data della presente legge.

Il contributo è invece ridotto di 1/3 qualora la superficie sia superiore ai 400 mq.

Il contributo per la concessione è ridotto al 50% per le opere di ristrutturazione, di consolidamento e di adeguamento funzionale eseguite su singoli edifici dichiarati danneggiati in maniera grave e/o gravissima a seguito dei rilevamenti tecnici (schede tecniche) eseguiti dopo il sisma del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.

Art. 4

Esenzioni dal contributo

Sono esentate dal pagamento del contributo per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria le opere abusive ultimate anteriormente al 1° settembre 1967, quelle esentate dal contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per effetto di specifiche disposizioni di legge e quelle dei Comuni disastrati già previste dalla legge 29 novembre 1982, n. 883.

Art. 5

Oneri di urbanizzazione per lottizzazioni

Gli oneri di urbanizzazione previsti dal settimo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sono calcolati secondo le disposizioni vigenti al 1° ottobre 1983.

Art. 6

Disposizione finale

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **39.**

Provvedimenti a favore delle scuole campane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità camorristica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

La Regione Campania al fine di contribuire alla lotta contro la camorra anche sul piano edu-

cativo e di agevolare i giovani nello studio e nell'approfondimento dei vari aspetti e manifestazioni del fenomeno camorristico, promuove nelle scuole campane di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie una serie di iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civile democratica, mediante ricerche individuali e di gruppo, indagini, seminari, dibattiti, cineforum, mostre fotografiche, ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza del problema nelle sue implicazioni storiche, socio - economiche, politiche e di costume.

Art. 2

Per ciascun anno scolastico, a decorrere dal 1984/85, il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato, a titolo sperimentale a concedere contributi alle scuole, istituti e Facoltà di cui al precedente articolo, nonché alle Associazioni degli studenti legalmente costituite, per iniziative riguardanti attività integrative, di studio e di ricerca sul fenomeno della camorra in Campania, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le relative istituzioni scolastiche.

I contributi di cui al comma precedente, nella misura massima di lire 10 milioni, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico, all'organanizzazione di incontri con esperti, di indagini nel territorio, di mostre, di raccolte di documenti.

Art. 3

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante della scuola, dell'Istituto, delle Facoltà e delle Associazioni degli studenti deve presentare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi al Presidente della Giunta Regionale apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa della iniziativa che si intende promuovere.

La Giunta regionale elabora il piano sulla base delle domande istruite entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più corrispondenti per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

I risultati delle sperimentazioni attuate, con la documentazione eventualmente raccolta, i testi delle relazioni e delle ricerche ed ogni altro materiale elaborato nel corso dell'attività svolta possono essere pubblicati e diffusi in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione.

Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad organizzare, previa intesa con le competenti autorità scolastiche e le università campane, seminari a livello provinciale e interprovinciale, destinati ai docenti interessati alla sperimentazione delle attività didattiche ed educative previste dalla legge, e a finanziare con borse di studio di 1 milione (1.000.000) le ricerche dei laureandi sull'argomento.

I seminari devono tendere ad approfondire tutte le questioni di natura culturale e metodologica inerenti la sperimentazione delle suddette attività.

Essi sono organizzati, all'inizio di ciascun anno scolastico, secondo le modalità fissate previa intesa con le autorità scolastiche dal Presidente della Giunta regionale.

Le facoltà universitarie della Campania avranno a disposizione due borse di studio, per ciascun anno accademico, da assegnare a studenti che hanno svolto ricerche sull'argomento.

Art. 5

È istituito il Centro di documentazione contro la camorra, presso la Presidenza della Giunta Regionale.

Il Centro, coordinato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, si avvarrà della collaborazione dell'Osservatorio sulla camorra della fondazione «Domenico Colasanto», del «Centro documentazione vico Cappuccinelle» e della «Associazione degli studenti contro la camorra».

Il Centro di documentazione ha lo scopo di fornire a tutte le scuole e Università della Campania, materiale didattico, bibliografie, rassegne stampa tematiche, films e documenti, mostre fotografiche sul fenomeno camorristico e mafioso.

La Presidenza della Giunta Regionale può valutare l'opportunità di inviare gratuitamente a tutte le scuole medie superiori della Campania «apposite rassegne stampa» sul fenomeno.

Art. 6

I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge debbono presentare il rendiconto della utilizzazione dei fondi assegnati entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 7

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di lire 1 miliardo così ripartita:

— per le finalità di cui all'art. 2 - L. 550 milioni;

— per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma - L. 150 milioni;

— per le finalità di cui all'art. 4 - L. 150 milioni;

— per le finalità di cui all'art. 5 - L. 150 milioni.

All'onere complessivo di lire 1 miliardo si fa fronte con lo stanziamento di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1418/ter dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, di nuova istituzione, con la denominazione: provvedimenti a favore delle scuole campane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civica contro la criminalità camorristica» mediante prelievo della predetta somma dallo stanziamento di cui al capitolo n. 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **40**.

Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27: «Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 5 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

— «La Regione concorrerà alla spesa per il personale degli Enti soppressi e disciolti con un contributo pari al 75% sulla spesa ritenuta ammissibile finché il predetto personale non sarà transitato, con criteri di priorità, nei ruoli organici delle Comunità Montane interessate.

Il contributo anzidetto sarà versato agli Enti delegati a partire dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale di soppressione o scioglimento provvedendo contestualmente al ripianamento delle passività a quella data.

Art. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1985 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **41.**

Rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58 concernente: «La valorizzazione dei beni culturali della Campania».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 58, è autorizzato il rifinanziamento della legge stessa per la valorizzazione dei beni culturali della Campania, con le modalità di cui alla citata legge ed al relativo regolamento di attuazione.

Art. 2

«Per il 1985 all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1421 dello stato di previsione della spesa per l'A.F. 1985, previamente integrato della somma di lire 4.000.000.000 (quattromiliardi), mediante prelievo della predetta somma dallo stanziamento di cui al cap. 303 "Fondo globale straordinario per spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso e per il finanziamento dei progetti del piano triennale", dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi sino al 1987 si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **42.**

Abrogazione del quinto e del sesto comma dell'articolo unico della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono abrogati il quinto e il sesto comma dell'articolo unico della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 6, a partire dalla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costitu-

zione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **43.**

Modifica alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dopo il penultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

— «Alle sedute della Sezione provinciale integrata ai sensi del presente articolo partecipa di diritto, con voto deliberativo, l'Assessore provinciale competente per l'urbanistica».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 — secondo comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **44.**

Testo coordinato dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

(1) «Salva la competenza regionale di cui al precedente art. 2, gli strumenti urbanistici generali sono approvati dalle Province o dalle Comunità Montane, per i Comuni i cui territori siano interamente montani, previo parere della competente Sezione Provinciale del Comitato Tecnico Reginale, di cui all'art. 48 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51».

(2) «Il parere di cui al precedente comma, per i Comuni di cui all'art. 9 del decreto legge 20 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80, deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di deposito degli atti presso l'organo competente per l'approvazione. Trascorso il suddetto termine il parere si intende acquisito in senso favorevole».

(3) «Ai fini di cui ai commi precedenti la Sezione Provinciale deve essere integrata da un territorialista, da un urbanista e da un geologo nominati dalla Giunta Regionale, nonché da tre esperti eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato ad un solo nominativo».

(4) «Il tecnico incaricato dal Presidente della competente Sezione Provinciale del Comitato Tecnico Regionale per l'istruttoria dello stru-

mento urbanistico funge da relatore presso la stessa Sezione, di cui, limitatamente alla pratica istruttoria, è considerato componente di diritto con voto consultivo».

(5) «Il parere di cui al I comma deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti con la relativa richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito».

(6) «Fino a quando la Sezione Provinciale competente per territorio non sarà stata integrata ai sensi del precedente III comma, con deliberazioni debitamente approvate a termini di legge, il parere per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali continua ad essere espresso, nei termini e con gli effetti di cui al comma precedente, dal Comitato Tecnico Regionale».

(7) «Il decreto definitivo di approvazione degli strumenti urbanistici generali è emesso dal Presidente della Provincia o della Comunità Montana competente, su conforme deliberazione rispettivamente del Consiglio Provinciale o della Giunta esecutiva, entro i termini di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. Trascorsi inutilmente tali termini, il piano presentato dal Comune si intende approvato e dovrà essere pubblicato nelle forme prescritte dalla stessa legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **45**.

Commissione di disciplina del personale delle unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e Composizione della Commissione di disciplina

È istituito presso ogni Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, una Commissione di disciplina composta da otto membri scelti tra i dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale di cui quattro (uno per ruolo) nominati dal Comitato di gestione e quattro designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle Unità Sanitarie Locali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per ciascun membro effettivo è nominato o designato un supplente con le stesse modalità previste per i rispettivi titolari.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la Commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

L'incarico di membro della Commissione di disciplina rientra tra i compiti del personale delle Unità Sanitarie Locali.

Art. 2

Designazione dei membri da parte delle Organizzazioni Sindacali

La designazione dei membri effettivi e supplenti di spettanza delle organizzazioni sindacali

viene chiesta dal Presidente del Comitato di Gestione a ciascuna organizzazione sindacale firmataria dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le organizzazioni sindacali vi provvedono congiuntamente, indicando accanto al nominativo del membro effettivo il nominativo del corrispondente membro supplente.

La designazione deve pervenire al Presidente del Comitato di Gestione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo comma, alla scadenza dei quali il Presidente del Comitato di Gestione, assegna a pena di decadenza ulteriori quindici giorni per adempiere anche separatamente.

Trascorso inutilmente anche tale termine il Comitato di Gestione provvede in sostituzione con le procedure di cui all'art. 4.

Art. 3

Designazione dei membri da parte degli ordini o collegi professionali

La designazione dei membri effettivi e supplenti di cui al terzo comma dell'art. 1 è chiesta dal Presidente del Comitato di Gestione a ciascun ordine o collegio professionale.

In caso di mancata designazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Presidente del Comitato di Gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di quindici giorni, trascorso il quale il Comitato di Gestione provvede alla nomina di un dipendente dell'U.S.L. iscritto al medesimo Ordine o Collegio professionale.

Art. 4

Nomina dei membri da parte del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione procede alla nomina di quattro membri di sua competenza in un'unica votazione a scrutino segreto con voto limitato ad un solo nominativo. A parità di voto risulta eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei membri effettivi nella stessa seduta e con distinte votazioni a scrutinio segreto il Comitato di Gestione procede altresì alla nomina, per ciascun membro effettivo, del rispettivo supplente.

Nella stessa seduta il Comitato di Gestione procede alla nomina dei membri di cui all'art. 2.

Art. 5

Durata in carica e rinnovo della Commissione

La Commissione di disciplina resta in carica due anni dalla data di insediamento. Per il rinnovo, il Presidente del Comitato di Gestione è tenuto a dare avvio alle procedure di cui agli articoli 2, 3 e 4 entro il terzo mese precedente a quello di scadenza.

La Commissione è rinnovata totalmente oltre che alla normale scadenza, anche in caso di dimissioni contemporanee dalla carica di almeno tre membri effettivi.

Art. 6

Insediamento della Commissione

Il Presidente del Comitato di Gestione, entro dieci giorni dall'ultima nomina o designazione, provvede all'insediamento della Commissione di disciplina, con ordinanza da notificare a tutti i componenti e con avviso contenente il luogo, la data e l'ora della prima seduta.

Presiede provvisoriamente la prima seduta il Presidente del Comitato di Gestione.

Art. 7

Nomina del Presidente

La Commissione nella seduta di insediamento, verifica la propria regolare composizione. Il Presidente è il Presidente del Comitato di Gestione o un membro dell'Assemblea da lui designato e non ha diritto di voto.

Art. 8

Attribuzioni e compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta la Commissione, ne sottoscrive gli atti e svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla presente legge, in particolare:

1) convoca e presiede la Commissione;

2) dirige la discussione e sovraintende all'ordinato svolgimento dei lavori;

3) dà esecuzione alle decisioni;

4) riferisce sui casi sottoposti a giudizio, nominando eventualmente un relatore e fissa la data della trattazione orale;

5) decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti;

6) stabilisce l'ordine e le modalità di votazione dei membri della Commissione;

7) sovraintende alla compilazione del processo verbale e lo sottoscrive assieme al segretario.

All'inizio del biennio di carica il Presidente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 61 del terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto tra i membri effettivi. La designazione è valida per tutta la durata in carica del designante, salvo diversa determinazione.

Art. 9

Disposizioni relative ai membri della Commissione

I membri effettivi e supplenti, quando non svolgono compiti inerenti la loro funzione di componenti della Commissione, devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari di competenza della Commissione stessa.

I membri effettivi e supplenti decadono di diritto dalla carica, nei casi in cui vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare o nei casi di cessazione del rapporto di impiego.

Decadono altresì qualora non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Commissione.

I membri effettivi non possono essere confermati nella carica. Tale divieto permane, oltre che nell'ipotesi prevista all'art. 5, secondo comma, in caso di loro decadenza o dimissioni volontarie.

I membri supplenti sostituiscono i rispettivi titolari in caso di loro assenza o impedimento e prendono il posto dei membri decaduti per i motivi di cui al secondo comma del presente articolo fino alla nomina dei nuovi membri.

Hanno comunque diritto di assistere a tutte le riunioni della Commissione.

Art. 10

Segretario

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato, incaricato dal Comitato di Gestione.

Il Segretario assiste alle sedute della Commissione; coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni; assolve a tutte le incombenze di segreteria e compie tutti gli atti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 demanda al segretario della Commissione di disciplina per i dipendenti civili dello Stato.

In particolare il segretario:

a) provvede alla tenuta di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza e di un registro dei verbali delle sedute;

b) è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della notifica di avvisi, convocazioni e decisioni della commissione;

c) sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

La Segreteria della Commissione di disciplina ha sede nell'Ufficio ove il Segretario esplica le mansioni di servizio.

Art. 11

Cessazione della carica di Presidente e di membro della Commissione

In caso di dimissioni del Presidente si fa luogo ad una nuova designazione da parte del Presidente del Comitato di gestione.

Il Presidente o i membri dimissionari rimangono in carica fino alla nomina o designazione del successore.

Comunicazione delle dimmissioni deve essere fatta pervenire sia al Presidente della Commissione che al Presidente del Comitato di gestione.

Salvo il caso di cui all'art. 5, comma secondo, qualora nel corso del biennio taluno dei membri della Commissione venga a cessare dalla carica, si provvede immediatamente alla nomina di un nuovo membro con le procedure indicate agli articoli 2 e 4.

Il nuovo membro rimane in carica per il tempo che resta al compimento del biennio.

Art. 12

Modalità per la convocazione e sedute della Commissione

La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente almeno cinque giorni prima della seduta.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei due terzi dei Componenti.

La Commissione, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 7, delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 13

Rinvio alla normativa statale

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, nonché alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto applicabili.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, il Presidente del Comitato di Gestione avvia le procedure previste dagli artt. 2, 3 e 4 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Gli atti dei procedimenti disciplinari a carico del personale in servizio presso le Unità Sanitarie Locali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermate e procedimenti stessi portati a termine dalla Commissione di disciplina.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 46.

Interventi a favore degli anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione, in armonia con i principi di cui all'art. 4 dello Statuto, nell'ambito di una politica intesa a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi socio-assistenziali per le persone anziane ultrasessantenni presso gli Enti Locali in collegamento con le UU.SS.LL., allo scopo di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento e il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e, comunque, nel normale ambiente di vita.

Art. 2

Con la presente legge la Regione Campania unifica tutti gli interventi di sua competenza relativi alla condizione degli anziani.

Art. 3

È istituita la Consulta regionale per gli anziani. Essa è presieduta dall'Assessore regionale ai Servizi Sociali, o suo delegato, ed è formata dagli Assessori regionali alla Sanità, alla Cultura, al Turismo, o da loro delegati, da due Docenti universitari esperti in materia, dal Coordinatore del Servizio Assistenza Sociale della Giunta regionale o suo delegato, da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati più rappresentative in campo nazionale.

Assolve le funzioni di Segretario, un funzionario del Servizio regionale Assistenza Sociale.

Compiti della Consulta sono:

a) promuovere indagini conoscitive, studi e approfondimenti di singole tematiche;

b) elaborare linee programmatiche e fornire indirizzi promozionali per lo sviluppo dei servizi sociali per gli anziani;

c) curare una pubblicazione per diffondere tra i Comuni le esperienze più significative acquisite in Campania, nelle altre regioni italiane o all'estero in materia di assistenza agli anziani;

d) promuovere scambi interregionali e internazionali intesi ad acquisire ogni più utile conoscenza ed esperienza nel settore.

Art. 4

Tipologia di interventi

Gli interventi della Regione sono finalizzati alla istituzione e alla gestione dei seguenti tipi di servizi:

a) Servizi aperti polivalenti comprendenti:

a.1 *Assistenza domiciliare* che garantisca attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali il mantenimento dell'anziano nel proprio contesto sociale; esse si articolano prevalentemente in servizi quali aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, (Segretariato Sociale), programmazione e fornitura di pasti, igiene della casa e della persona, sostegno psicologico.

Il servizio di assistenza domiciliare si proporrà inoltre di evitare ogni forma di ricovero e di ospedalizzazione che non sia strettamente necessario.

I presidi sanitari territoriali competenti, su indicazione dei Comuni, devono assicurare la erogazione delle prestazioni domiciliari di natura sanitaria ed infermieristica integrandosi con i servizi domiciliari.

Il servizio di assistenza domiciliare sarà costituito da apposita equipe, da determinare in rapporto alle esigenze della utenza, formata da una Assistente Sociale, che avrà compiti di coordinamento del servizio stesso, da due o più Assistenti domiciliari, e, nei casi necessari, da un infermiere professionale, messo a disposizione dai presidi sanitari di cui al comma precedente.

Per le prestazioni di cui al precedente comma può essere utilizzato anche il personale esuberante delle Case di riposo e Case-albergo che hanno subito trasformazioni o ridimensionamenti.

a.2 *Soggiorni climatici* che assolvono alla funzione di mantenimento e ristabilimento dello stato di salute, anche con attività di svago e di vacanze e al fine di realizzare contatti e rapporti sociali.

a.3 *Centri sociali polivalenti* per le attività culturali e del tempo libero, organizzati in ambienti forniti di sussidi e di arredi idonei per occasioni di incontro, partecipazione sociale, svago, accrescimento culturale e sociale e servizi di ristoro, possibilmente con la presenza di animatori.

Essi possono avere carattere permanente temporaneo o stagionale ed operare anche in collaborazione con le Biblioteche Comunali.

Di norma le modalità di funzionamento e le attività del Centro sono determinate ed autogestite dagli utenti di intesa con l'Ente locale. Il Centro potrà essere eventualmente utilizzato anche come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari.

b) *Servizi per l'integrazione sociale* che comprendono:

— vigilanza e sorveglianza presso le scuole;

— sorveglianze e piccole manutenzioni dei giardini e degli spazi pubblici anche annessi a scuole e ad edifici pubblici;

— utilizzazione di verde pubblico per attività autogestite dagli anziani;

— vigilanza ed ausilio nelle biblioteche comunali;

— attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, a seminari culturali e professionali, ad apposite Università della terza età, nonché partecipazione a rappresentazioni cinematografiche, teatrali e musicali;

— promozione di attività sportive e facilitazioni per l'accesso agli impianti sportivi;

— utilizzazione di anziani esperti artigiani per la rivalutazione delle arti e dei mestieri di cui si avverte ancora l'utilità.

c) *Assistenza economica*

L'assistenza economica consiste in interventi che permettono all'anziano di evitare il rischio dell'isolamento continuando a partecipare alla vita della comunità, nonché a garantirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Essa si attua attraverso la concessione di contributi finanziari contingenti e non continuativi, a concorso nelle spese occorrenti all'istallazione ed uso di servizi igienico-sanitari, di riscaldamento, telefonici, per canoni di affitto (anche tramite il fondo sociale integrativo dell'equo canone), trasporti pubblici.

I Comuni che a seguito di apposito censimento vogliono effettuare lavori di piccole dimensioni, anche in danno, negli appartamenti abitati da persone anziane in precarie condizioni economiche e di salute, possono richiedere un contributo regionale in misura non superiore ad un milione ad appartamento, finalizzato soprattutto alla dotazione dei necessari servizi igienici.

d) *Servizi residenziali alternativi alla istituzionalizzazione*

Comunità alloggio: sono comunità protette a carattere familiare capaci di accogliere da 6 a 8 persone anziane autosufficienti.

Le Comunità alloggio gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria e sono inserite in normali case di abitazione situate nei centri urbani.

Sia le case-albergo che le comunità alloggio non essendo autonomamente provviste di servizi sociali e sanitari, devono essere costantemente collegate con i servizi territoriali di base, avvalendosi a tal fine anche, ove necessario, degli operatori sociali del servizio di assistenza domiciliare.

e) *Case protette:* si intendono per tali le strutture comunitarie articolate in un complesso di stanze per singoli o coppie di anziani non autosufficienti, con una ricettività massima di 40 posti, dotate di servizi ed ambienti comunitari

Ogni casa protetta deve essere dotata di un regolamento che ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione.

Il regolamento deve garantire espressamente l'accoglimento di persone anziane in stato di non autosufficienza fisica o psichica.

Le case protette devono presentare i seguenti standards organizzativi e strutturali:

— ricettività massima: posti 40.

Art. 5

Interventi regionali e soggetti destinatari

Per la realizzazione dei fini di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni o loro Associazioni e alle Comunità montane nel triennio 85/87:

a) contributi nelle spese di istituzione, potenziamento e funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;

b) contributi nelle spese per convenzioni con alberghi e pensioni della Campania e di altre regioni italiane per consentire, nei periodi di media e bassa stagione, in zone climatiche favorevoli, la permanenza degli anziani in stato di autosufficienza.

I contributi saranno differenziati a seconda che il Comune sceglie un luogo di villeggiatura della Campania o di altre regioni;

c) contributi nelle spese per fitto locali e acquisto di attrezzature, attività di mensa, sussidi e materiali necessari alla istituzione e funzionamento dei Centri polivalenti;

d) contributi nelle spese di funzionamento delle strutture residenziali comunitarie e abitative, dei Centri sociali e culturali, di proprietà dei Comuni e di loro Associazioni, da essi gestiti, sulla base di programmi di sviluppo delle attività tese a favorire l'integrazione sociale, la socializzazione, l'assistenza socio-psicologica, i rapporti con la comunità;

e) contributi nelle spese per la promozione di lavoro volontario o retribuito quali:

1) vigilanza e sorveglianza presso le Scuole;

2) sorveglianza e piccola manutenzione di giardini e spazi pubblici;

3) vigilanza ed ausilio nelle biblioteche comunali.

È fatto obbligo ai Comuni, alle loro Associazioni e alle Comunità Montane, di provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa dell'anziano impegnato il cui onere dovrà cadere a carico dei Comuni stessi;

f) contributi nelle spese di convenzionamento con Associazioni, Enti ed Università per rimborso di quote per la partecipazione a corsi popolari, seminari culturali, e professionali, corsi tematici universitari, opportunamente documentate;

g) contributi nelle spese di convenzionamento con teatri, sale cinematografiche, auditorium;

h) contributi ai Comuni che promuovono attività sportive di ogni tipo per gli anziani in proprie strutture e con convenzionamento;

i) contributi per interventi di assistenza economica ai Comuni con sedi di Case di Riposo per anziani di loro proprietà o da essi gestiti o da loro Associazioni, diretti ad integrare la retta di quegli ospiti che, essendo in possesso di pensioni minime e privi di altri redditi, non riescono a pagarla per intero;

l) contributi per l'affitto di piccoli appartamenti da destinare a comunità alloggio per anziani, nonché contributi nelle spese per i lavori di adattamento, di immobili di proprietà comunali da destinarsi allo stesso fine;

m) contributi in annualità costanti per l'acquisto di piccoli appartamenti da destinare a comunità alloggio per gli anziani;

n) contributi in annualità costanti per la riconversione in case protette, mediante trasformazione, completamento o riattamento, di immobili di proprietà comunali, in ambiti territoriali che ne siano sprovvisti;

o) contributi in annualità costanti per la costruzione di case protette in ambiti territoriali che ne risultano sprovvisti e semprecché non sia possibile procedere alla riconversione di cui al precedente punto;

p) contributi «una tantum» in conto capitale per spese occorrenti per la riconversione in case protette, di cui al punto n) qualora, a fronte di oneri contenuti, gli stessi siano finanziabili a carico del bilancio degli enti richiedenti;

q) contributi nelle spese per la istituzione di corsi per la rivalutazione delle arti e dei mestieri di cui si avverte ancora l'utilità, con programmi teorici e pratici da tenersi presso botteghe di artigiani anziani e/o presso pensionati esperti.

Art. 6

Partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte degli utenti

Gli utenti sono tenuti a partecipare alle spese di gestione dei servizi nella misura che ogni singolo Comune stabilirà, tenendo conto delle possibilità economiche di ciascun beneficiario.

Art. 7

Attività di volontariato

Ai fini di raggiungimento degli scopi della presente legge e nell'ambito delle attività in essa previste, gli Enti Locali potranno avvalersi della collaborazione offerta dalle Associazioni o altre Istituzioni di volontariato concretamente operanti nel territorio.

A tal fine i Comuni singoli o associati possono stipulare con i predetti organismi convenzioni per la utilizzazione delle loro prestazioni, che in ogni caso devono essere gratuite, salvo rimborso delle spese vive previamente concordate e debitamente documentate.

Art. 8

Aggiornamento e qualificazione professionale

La Regione organizza, direttamente o tramite Enti Locali, anche attraverso convenzioni con Centri od Istituti aventi natura pubblica, corsi di aggiornamento e qualificazione per il personale da adibire ai servizi di cui alla presente legge, compreso l'aggiornamento del personale volontario che si dichiara disponibile a collaborare con il personale professionale.

Nell'utilizzazione del personale, i Comuni o loro Associazioni e le Comunità Montane dovranno dare precedenza a coloro che abbiano frequentato con profitto i predetti Corsi.

Art. 9

La Regione Campania è autorizzata a concedere ai Comuni e alle loro associazioni contributi nelle spese da essi sostenute per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), p), q), dell'art. 5 della presente legge.

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente comma, corredate da apposita deliberazione Consiliare, dall'elenco nominativo delle persone assistite con l'indicazione del rispettivo domicilio, le forme di assistenza da erogare, il numero e la qualifica degli operatori addetti l'onere della spesa, nonché l'indicazione della relativa disponibilità nel bilancio dell'Ente, devono essere inviate al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva annualmente il piano degli interventi regionali e la ripartizione dei fondi tra i Comuni richiedenti.

.Entro il mese di febbraio dell'anno successivo gli Enti beneficiari dovranno trasmettere al Presidente della Giunta regionale una relazione illustrativa sull'attività svolta in favore delle persone anziane nel corso dell'anno precedente, nonché il rendiconto dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dalla Regione.

La relazione viene allegata alla proposta della Giunta regionale di cui al III comma del precedente articolo.

La mancata presentazione del rendiconto previsto dal presente articolo comporta la esclusione dal contributo per l'anno successivo.

Art. 10

I contributi in annualità — nella misura stabilita dalle leggi in vigore — per gli interventi di cui alle lettere m), n), o), dell'art. 5 sono concessi ai Comuni che ne facciano richiesta, per la istituzione nel proprio territorio di comunità alloggio e case protette sulla base di un piano di riparto elaborato dalla Giunta per ciascuno anno del triennio e approvato dal Consiglio Regione, nel quale sarà fissato altresì il limite massimo della spesa ammessa al contributo per le singole opere finanziate.

I criteri di riparto devono favorire le zone carenti di analoghe strutture in rapporto alla popolazione anziana residente.

Gli immobili destinati a comunità alloggio o a case protette devono conservare tale destinazione per tutta la durata dell'intervento contributivo.

Tale vincolo di destinazione deve essere formalmente assunto dal Comune con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Art. 11

Per la fruizione dei contributi di cui al precedente articolo i Comuni devono inoltrate domanda, a termini della L.R. n. 51/78, corredata:

— di apposita deliberazione consiliare unitamente al titolo comprovante la proprietà dell'immobile da ristrutturare e/o dell'area per la costruzione delle case protette, e del certificato di acquisto per le comunità alloggio;

— il progetto di massima dei lavori da effettuare con indicazione dalla spesa necessaria.

Art. 12

L'art. 2 della legge regionale, 7 gennaio 1980, n. 1 è così sostituito:

— «Gli anziani che abbiano compiuto i 60 anni di età, se uomini, e i 55 se donne, il cui reddito non superi il valore minimo delle pensioni erogate dall'I.N.P.S., integrate al minimo, comprese quelle con base 781 contributi ed oltre di cui all'art. 14 quater della legge nazionale 29 febbraio 1980, n. 33 agli iscritti al Fondo Lavoratori dipendenti e che non godano di altri redditi, hanno diritto al percorso gratuito urbano ed extraurbano sino al capoluogo di provincia sui mezzi pubblici sovvenzionati dalla Regione.

La casa di proprietà abitata dall'anziano nelle condizioni previste al comma 1 non va computata ai fini della formazione del reddito.

Il trasporto gratuito è concesso sui traghetti dalle isole al capoluogo per gli anziani residenti nelle condizioni previste dal comma I».

Art. 13

Copertura Finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito, per il triennio 1985/1987, in complessive L. 40 miliardi così ripartiti:

— L. 30 miliardi per gli interventi di cui all'art. 5 lettere a - b - c - d - e - f - g - h - i - l - p - q e all'art. 8, e precisamente 8 miliardi per il 1985, L. 10 miliardi per il 1986, L. 12 miliardi per il 1987;

— L. 9 miliardi per gli interventi di cui all'art. 5 lettere m - n - o, e precisamente L. 3 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1985/1987;

— L. 200 milioni per le attività della Consulta Regionale di cui all'art. 3, e precisamente L. 60 milioni per il 1985, L. 70 milioni per il 1986, L. 70 milioni per il 1987;

— L. 800 milioni per le attività di aggiornamento e qualificazione professionale di cui all'art. 7 e precisamente L. 200 milioni per il 1985, L. 300 milioni per il 1986, L. 300 milioni per il 1987.

All'onere per il 1985 e per gli anni successivi si farà fronte con appisiti capitoli di bilancio aventi le seguenti denominazioni di nuova istituzione:

— cap. 1917 - Contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità Montane quale concorso nelle spese per gli interventi di cui all'art. 5 lettere a - b - c - d - e - f - g - h - i - l - p e q, e all'art. 8 con lo stanziamento di lire 8 miliardi (comp. e cassa);

— cap. 1918 - Contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità Montane in annualità costanti per gli interventi di cui all'art. 5 lettere m - n - o con lo stanziamento di lire 3 miliardi di (comp. e cassa);

— cap. 1919 - Spese per attività Consulta Regionale di cui all'art. 3 con lo stanziamento di lire 60 milioni (comp. e cassa);

— cap. 1919 bis - Attività di aggiornamento e qualificazione professionale di cui all'art. 7 con lo stanziamento di lire 200 milioni (comp. e cassa).

All'onere complessivo di lire 11.260.000.000, stabilito per il 1985, si fa fronte mediante prelievo, quanto a lire 6.260.000.000, dallo stanziamento di cui al capitolo 1916, istituito con la legge di riordino delle materie trasferite ai sensi della legge n. 382 del 22 luglio 1978, e quanto a lire 5.000.000.000 dallo stanziamento di cui al capitolo 303 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1985, che si riducono di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le leggi regionali n. 29 del 30 aprile 1981 e n. 52 del 3 agosto 1982 sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 47.

Riordino delle materie trasferite ai sensi della legge 382 del 22 luglio 1975 nel settore dei servizi sociali. Norme di attuazione e organizzazione di spesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 3 dello Statuto regionale, nonché ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977 di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 e ai sensi dell'art. 1 sexsies della legge n. 641 del 21 ottobre 1978, i fondi per l'assistenza e beneficenza pubblica, i fondi per l'assistenza economica agli orfani dei lavoratori, agli invalidi del lavoro ed ai loro figli, nonché l'erogazione dell'assegno di incollocabilità, i fondi per la prosecuzione dell'assistenza già svolta dall'ONPI, i fondi per l'assistenza post - penitenziaria, i contributi alle U.S.L., ai Comuni singoli e associati e alle Comunità Montane per interventi e servizi a favore dei soggetti portatori di handicaps psichici e sensoriali, sono unificati in un capitolo del bilancio regionale di nuova istituzione con la seguente denominazione «Fondo per le funzioni amministrative concernenti le attività che attengono alla materia beneficenza pubblica nel quadro della sicurezza sociale, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977».

Di conseguenza la norma transitoria per le attività sociali di cui all'art. 46 della legge regionale n. 57 del 9 giugno 1980 è abrogata.

Art. 2

Il fondo istituito ai sensi del precedente articolo è suddiviso nelle seguenti categorie:

1) interventi a favore degli anziani ai sensi delle leggi regionali n. 29 del 30 aprile 1981 e n. 25 del 22 aprile 1982 e successive modificazioni. con la seguente sottodistinzione:

a) contributi ai Comuni singoli o associati quale concorso nelle spese per l'istituzione, potenziamento e funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare e di tutte le altre prestazioni a favore degli anziani;

b) contributi annui costanti ai Comuni per la trasformazione di case di riposo esistenti in case protette o centri sociali polivalenti o Comunità Alloggi e per il fitto o la realizzazione di centri sociali polivalenti e Comunità Alloggi per gli anziani;

c) spese per il funzionamento della Consulta per gli anziani;

2) contributi ai Comuni singoli o associati, alle Comunità montane e alle U.S.L. per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale ai sensi della legge regionale n. 11 del 15 marzo 1984;

3) contributi ai Comuni per la prosecuzione dell'assistenza economica già svolta dall'ENAOLI e dall'ANMIL a favore degli orfani dei lavoratori e agli invalidi del lavoro ed ai loro figli compresa l'erogazione dell'assegno d'incollocabilità;

4) contributi ai Comuni per l'assistenza post-penitenziaria ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 61 del 12 settembre 1980;

5) altri contributi ai Comuni per l'assistenza e beneficenza pubblica;

6) fondi ai Comuni per la prosecuzione dell'assistenza svolta dall'ONPI.

Art. 3

Ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 54 del 1980 e successive integrazioni, con la legge regionale di adozione del bilancio annuale — unitamente agli indirizzi programmatici sulle priorità nella ripartizione tra le varie categorie di spesa e al relativo piano di riparto dei rispettivi contributi agli enti locali — sono determinate le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni di cui agli art. 1 e 2 della presente legge e secondo le procedure e i criteri delle leggi che regolano i singoli interventi. I Comuni singoli e associati, le Comunità montane, le U.S.L. nell'ambito della loro autonomia istituzionale e delle rispettive sfere di competenza, possono integrare gli stanziamenti regionali con i fondi propri.

L'osservanza delle direttive regionali costituisce paramentro di legittimità degli atti emanati

dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate.

Gli enti destinatari sono tenuti a rendere il conto delle spese in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 20 del 28 luglio 1978.

Art. 4

Per l'anno 1985 gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali di cui al precedente articolo sono approvate dalla Giunta sentite le Commissione consiliari competenti.

Art. 5

Gli stanziamenti di cui ai capitoli 1900, 1902, 1903, 1904, 1910 e 1911 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 sono eliminati e la somma risultante è riportata sul capitolo 1916, di nuova istituzione, con la denominazione «Fondo per le funzioni amministrative concernenti le attività che attengono alla materia beneficenza pubblica nel quadro della sicurezza sociale, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977» come da allegato A) alla presente legge.

Per gli anni successivi lo stanziamento del corrispondente capitolo di bilancio 1916, denominato come sopra, sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché le risorse assegnate ai sensi delle leggi 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

(Omissis)

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **48**.

Interventi della regione Campania in campo teatrale e musicale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione riconosce nel Teatro una componente essenziale del processo di diffusione della cultura e concorre al suo sviluppo, anche come strumento di valorizzazione delle attività collegate al turismo, alla valorizzazione ed alla rivitalizzazione dei beni culturali nell'ambito della comunità regionale.

La presente legge, nelle more dell'emanazione della legge statale per il riordino delle funzioni delle Regioni e degli Enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, regola gli interventi finanziari della Regione Campania a sostegno delle attività teatrali e musicali in attuazione del I comma dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per il quinquennio 1985-1989.

Art. 2

Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative nel campo teatrale e musicale, in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale.

I contributi sono costituiti da finanziamenti «una tantum» non cumulabili con altri interventi regionali di analoga finalizzazione.

Art. 3

Possono essere soggetti destinatari dei contributi di cui all'art. 2 gli Enti Locali e/o territo-

riali, i Teatri pubblici e privati, gli Organismi pubblici e privati di distribuzione teatrale; i Consorzi, le Cooperative e le Compagnie teatrali, gli istituti di ricerca e formazione teatrale, le associazioni musicali e le cooperative musicali, per iniziative da svolgere nel periodo dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo con le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 4

Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al precedente art. 3 gli Enti Locali c/o territoriali che promuovono manifestazioni straordinarie già istituzionalizzate con alto rilievo internazionale che si svolgono da almeno tre anni.

Art. 5

Possono essere concessi contributi in conto capitale per la ristrutturazione, l'adattamento e l'ammodernamento di immobili di proprietà pubblica e delle relative attrezzature destinate o da destinarsi alle attività di cui alla presente legge.

I contributi di cui al comma che precede sono concessi nella misura del 70% della somma occorrente per le opere di ripristino sulla base della progettazione e stima dei lavori redatta da tecnici abilitati iscritti nei relativi albi professionali o dagli uffici tecnici degli Enti proprietari degli immobili.

Art. 6

Possono essere concessi contributi in conto capitale per il recupero e la riattazione di teatri e spazi anche privati che possano rappresentare un'incidenza comprensoriale adeguata nell'ambito della circolazione del teatro sul territorio regionale, sempreché abbiano la licenza di esercizio e di agibilità e che svolgano attività teatrale continuata aperta al pubblico. I soggetti di cui al presente articolo devono allegare all'istanza di contributo l'esatta planimetria dell'immobile, la certificazione del numero dei posti a sedere, prospetto documentato da perizia tecnica dei costi delle opere che intendono realizzare per la riattazione dei locali, assicurando inoltre attraverso atto pubblico la destinazione dei locali all'attività teatrale per almeno cinque anni e un minimo di un mese a stagione teatrale per compagnie ammesse ai contributi di cui alla presente legge.

Il contributo determinato alla presentazione della domanda sarà erogato a conclusione dei lavori facendo obbligo agli aventi diritto di trasmettere all'Assessorato al Turismo per cinque anni il cartellone teatrale programmato in adempimento con gli impegni assunti.

Art. 7

Possono essere concessi contributi agli Organismi Pubblici e Privati di distribuzione teatrale e musicale nell'ambito regionale.

Parimenti possono essere concessi contributi a consorzi di cooperative il cui repertorio sia finalizzato alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, linguistico o folkloristico della Campania, sempreché perseguano da almeno tre anni i fini del decentramento teatrale e musicale sul territorio e promuovano la circolazione del prodotto teatrale e musicale nazionale e campano per almeno trecento recite in almeno tre province delle cinque esistenti nell'ambito regionale.

Il contributo è commisurato al costo delle recite programmate, al rilievo dato al patrimonio storico e linguistico del teatro campano, all'importanza dei centri, dei teatri e delle compagnie programmate, al personale effettivamente impiegato, al rilievo dato a manifestazioni con carattere specializzato, al grado di incidenza culturale nell'ambito regionale.

Art. 8

Possono essere concessi contributi alle Cooperative teatrali, alle Compagnie private — costituite e con sede legale in Campania — che tendano alla valorizzazione ed alla promozione del patrimonio storico e linguistico del teatro, ivi compreso quello delle marionette e burattini, per il complesso delle attività teatrali che svolgono nell'ambito regionale, sempreché agiscano con carattere di stabilità e continuità aziendale dimostrata da almeno due anni di attività riconosciuta, che programmino e svolgano un'attivi-

tà di decentramento non inferiore alle 40 recite nell'ambito regionale, di cui almeno 20 in località diverse dal capoluogo.

Possono altresì beneficiare dei contributi le Compagnie stabili di teatro dialettale e di tradizione, con repertorio direttamente collegato alla tradizione ed ai testi del teatro campano.

I soggetti di cui al presente articolo debbono allegare all'istanza di contributo, i documenti relativi alla figurazione giuridica del soggetto, una particolare illustrazione delle attivita programmate nella regione, un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e l'indicazione dei tempi di realizzazione.

L'ammissione al beneficio è inoltre condizionata dalla dimostrazione dell'attività svolta nell'anno precedente per un minimo di 130 borderò per le compagnie primarie e di 80 (di cui 60 recitative e 20 per attività di laboratorio documentate dagli EE.LL. o da strutture didattiche pubbliche) per quelle minori o sperimentali, nonché dalla dimostrazione di almeno mille giornate complessive lavorative documentate da versamenti ENPALS.

Per i soggetti che richiedono il contributo per la prima volta, tale impegno si intende relativo ai due anni precedenti.

Il contributo, che si intende rivolto al complesso dell'attività recitativa effettuata nell'ambito regionale, è commisurato al rilievo culturale delle opere rappresentate, al numero degli elementi effettivamente utilizzati, al rilievo dato al repertorio drammatico campano, alla politica dei prezzi praticata, al grado di stabilità aziendale rappresentato dalla compagnia, alla qualità degli allestimenti, al numero di presenze realizzato nell'ultima stagione di attività.

Art. 9

Possono essere concessi contributi ad Enti ed Istituti di documentazione teatrale e musicale, a Istituti di studio, di ricerca, sperimentazione e formazione teatrale, per progetti speciali di alto livello culturale, la cui realizzazione sia documentata nei tempi e nei modi prospettati.

Art. 10

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 2 le Associazioni Musicali a carattere stabile e continuativo, per attività da svolgere nell'ambito regionale.

I contributi sono commisurati al rilievo culturale dell'attività progettata, per un minimo di 10 concerti di cui 4 in orchestra dando risalto al repertorio musicale campano, con particolare riferimento alla conservazione del patrimonio musicale di tradizione ed all'attività di decentramento programmata.

Le Associazioni musicali di cui al comma che precede dovranno dimostrare di aver svolto attività riconosciuta da provvidenze ministeriali per almeno cinque anni.

Art. 11

I soggetti interessati ai contributi previsti dall'art. 2 della presente legge debbono presentare istanza alla Regione — Assessorato al Turismo — entro il 15 settembre di ogni anno.

La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione tecnica Consultiva, di cui all'art. 13 della presente legge, e della Commissione Consiliare competente, approva entro l'anno solare i piani di riparto dei contributi assegnati, dandone pubblicità nel bollettino ufficiale della Regione. All'erogazione dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale nella misura del 50% a seguito dell'approvazione dei rispettivi piani di riparto e dell'impegno espresso dai richiedenti a rispettare il programma presentato; nella misura del 25% all'inizio dell'attività, mentre la residua parte sarà erogata sulla base della relazione consuntiva di cui all'art. 12.

Art. 12

I soggetti assegnatari dei contributi sono tenuti a realizzare le iniziative indicate nelle istanze, nel rispetto dei tempi previsti ed in coerenza con tutti gli impegni assunti. In caso che l'attività non sia corrispondente ai programmi

presentati, la Giunta può disporre che il contributo sia revocato, a meno che l'attività svolta non sia ritenuta equivalente a quella programmata da apposito parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 13 sulla base di un progetto sostitutivo di uguale interesse culturale ed entità finanziaria.

Art. 13

Sugli schemi di piano di riparto di contributi di cui alla presente legge sarà sentito il parere di una Commissione Tecnica Consultiva nominata dalla Giunta Regionale di concerto con la competente Commissione del Consiglio Regionale e formata da nove esperti del settore che non siano beneficiari dei contributi della presente legge, nella quale siano rappresentate tutte le provincie della Campania.

La Commissione Consultiva di cui al comma precedente dovrà essere costituita entro due mesi dall'entrata in vigore della legge; nelle more, eventuali piani di riparto dei contributi saranno approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

La Commissione Consultiva dura in carica per un biennio ed ha sede presso l'Assessorato al Turismo.

Ai componenti la Commissione compete un compenso di lire 50.000 per la partecipazione a ciascuna riunione, oltre il rimborso delle spese di viaggio per i residenti in Comuni diversi dal capoluogo della Regione.

Per tale rimborso si applicano le norme in vigore per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

La Commissione è presieduta dall'Assessore al Tursimo; il Coordinatore pro - tempore del servizio turismo è membro di diritto della Commissione, cui partecipa senza percepire il compenso previsto al comma precedente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario designato dall'Assessore al Turismo.

Art. 14

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1985 stabiliti in L. 3.500.000.000 sono così ripartiti:

— L. 1.000.000.000 per i contributi di cui all'art. 4;

— L. 500.000.000 per i contributi di cui agli articoli 5 e 6;

— L. 600.000.000 per i contributi di cui all'art. 7;

— L. 1.000.000.000 per i contributi di cui agli artt. 8 e 9;

— L. 400.000.000 per i contributi di cui all'art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 3.500.000.000 per il 1985 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1412 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, mediante prelievo della predetta somma dallo stanziamento di cui al capitolo 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 13 della presente legge si fa fronte per il 1985 con lo stanziamento di cui al cap. 56 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **49.**

Interventi in favore di enti, istituti, centri pubblici di ricerca, dipartimenti universitari, fondazioni ed associazioni culturali di rilevante interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione, in attuazione dell'art. 6 dello Statuto e dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, assegna contributi ad Enti, Istituti, Centri Pubblici di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni ed Associazioni che operano in ambito regionale per la promozione di attività di rilevante interesse educativo e culturale.

Art. 2

Sono ammessi a godere del contributo di cui alla presente legge gli Enti, gli Istituti, i Centri Pubblici di Ricerca, i Dipartimenti Universitari, le Fondazioni e le Associazioni di rilievo regionale inserite in apposita tabella formulata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato all'Istruzione e Cultura e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Per l'inserimento nella tebella gli Enti, gli Istituti, i Centri Pubblici di Ricerca, i Dipartimenti Universitari, le Fondazioni e le Associazioni devono:

a) prestare servizi di rilevante interesse culturale;

b) svolgere attività da almeno tre anni e disporre di attrezzature idonee all'esercizio di questa;

c) garantire una larga utenza delle loro iniziative e accessibilità pubblica ai servizi offerti.

Gli Enti, Istituti, Centri Pubblici di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni ed Associazioni devono, altresì, fornire alla Regione i documenti statutari, programmatici e di bilancio, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione regionale di richiedere ulteriore documentazione.

Sulla base della documentazione di cui ai precedenti commi nonché delle eventuali domande presentate da soggetti non inseriti nella tabella, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alla Istruzione e Cultura, può deliberare annualmente modificazioni e integrazioni della tabella medesima.

Art. 3

Le richieste di contributi per le finalita previste dalla presente legge devono essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alla Istruzione e Cultura, formula entro il 31 maggio di ciascun anno, il piano di ripartizione dei contributi in favore degli Enti inclusi nella tabella di cui all'articolo precedente finanziando, in tutto o in parte, le iniziative, su conforme parere della competente Commissione Consiliare.

Art. 4

Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente se non a seguito di specifica e motivata richiesta da approvarsi dalla Giunta regionale.

In caso di mancata o parziale realizzazione di qualsiasi iniziativa la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, dispone il recupero totale o parziale del contributo in relazione con quanto effettivamente realizzato.

Il materiale informativo e pubblicitario relativo a qualsiasi iniziativa ammessa a fruire del contributo regionale deve portare la dicitura «con il contributo della Regione Campania».

Art. 5

Le istituzioni ammesse al contributo devono presentare, al termine dell'esercizio finanziario, una relazione analitica circa l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti per le attività realizzate.

La presentazione della relazione è condizione indispensabile per la concessione di ulteriori contributi negli anni successivi.

Art. 6

Per il 1985 il termine per la presentazione delle richieste di cui all'art. 3 è sostituito da quello di giorni 30 decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale formula il piano di ripartizione dei contributi entro i 60 giorni successivi.

Art. 7

Per le finalità di cui alla presente legge è prevista la spesa di lire 800 milioni per il 1985.

All'onere predetto si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1419/bis dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, di nuova istituzione, con la denominazione «Interventi in favore di Enti, Istituti, Centri Pubblici di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni ed Associazioni» mediante prelievo della occorrente somma di lire 800 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **50.**

Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione concede a favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, entro i limiti risultanti annualmente dalle somme a tale scopo iscritte nel bilancio, contributi per il finanziamento delle opere specificate all'art. 2 da eseguirsi negli edifici di proprietà dei predetti Enti, adibiti permanentemente ad uso scolastico, comprese le scuole materne, con preferenza per quelle di Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, nonché per l'acquisto di arredi e di strumentazioni per l'installazione di aule speciali di cui all'art. 3 della presente legge.

L'intervento finanziario per le opere di cui alla presente legge si esplica con finanziamenti parziali o totali assegnati sotto forma di:

a) contributi poliennali in conto interesse per l'ammortamento di mutui;

b) contributi una tantum in conto capitale, solo per gli interventi ed iniziative di cui all'art. 7 della presente legge.

I contributi poliennali per l'ammortamento dei mutui di cui al comma precedente possono essere erogati per un periodo massimo di 35 anni.

Art. 2

L'esecuzione delle opere riflette specificamente:

a) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per i serivizi igienici in funzione, per quanto possibile, del numero delle aule del plesso scolastico garantendo che gli stessi siano dotati dei requisiti e caratteristiche prescritti dalla vigente normativa statale;

b) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per il servizio sanitario scolastico e per le visite mediche prevedendo anche la possibilità di acquisto di attrezzature sanitarie;

c) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per la mensa, cucina e dispensa in funzione dei numeri dei commensali, sia pure frazionati in più turni, assicurando che gli ambienti rispondano, mediante ogni efficace accorgimento, in tutto alle esigenze tecniche dello specifico servizio cui sono destinati;

d) realizzazione o potenziamneto delle condutture idriche necessarie per il sufficiente approvvigionamento provviste d'acqua per tutti i servizi del plesso scolastico;

e) interventi per un sempre sufficiente smaltimento delle materie luride sia avvalendosi della rete fognaria esistente sia ricorrendo ad apportuni impianti locali, riconosciuti idonei dalle competenti autorità sanitarie;

f) realizzazione, potenziamento o riattamento di impianti di riscaldamento con possibilità di finanziare anche quelle iniziative idonee per l'utilizzazione di energia alternativa: solare, metano etc.;

g) inteventi necessari per un graduale abbattimento delle barriere architettoniche degli ambienti scolastici;

h) ristrutturazione di immobili di proprietà degli Enti, destinati permanentemente ai fini scolastici;

i) completamento, ampliamento, sopraelevazione di edifici scolastici che non comportino acquisizione di nuove aree, nel rispetto delle norme tecniche vigenti;

l) lavori vari indispensabili, comunque, per assicurare la necessaria idoneità degli edifici scolastici.

Art. 3

Per l'idoneo funzionamento degli edifici scolastici e per l'adeguato espletamento delle attività didattiche si prevede:

a) acquisto di materiale per l'arredamento delle aule normali e speciali;

b) attrezzature, con il necessario materiale didattico, di aule speciali e laboratori.

Art. 4

Per essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge le Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate devono presentare, tramite le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, istanza diretta all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione entro il 30 gennaio di ogni anno con una relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire ed il relativo preventivo di spesa o computo metrico estimativo.

Per ottenere il finanziamento necessario al riattamento di immobili da adibire a sede scolastica le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato catastale attestante che l'immobile cui si riferiscono i lavori è di proprietà;

2) dichiarazione da cui risulti che l'immobile è destinato permanentemente ad uno degli usi di cui all'art. 1.

Le domande accompagnate da documentazioni incomplete o irregolari non dovranno essere prese in esame dalle Amministrazioni Provinciali.

Art. 5

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, per le domande pervenute dai Comuni e sottoposte ad istruttoria, le Amministrazioni Provinciali, formulano una proposta di intervento, relativa al territorio di propria competenza, entro il mese di marzo di ciascun anno, di intesa con i Consigli dei distretti scolastici, sulla base dei seguenti criteri:

a) grado di urgenza dei lavori, determinato dalla natura degli stessi;

b) condizioni socio - economiche dei Comuni interessati, privilegiando quelli con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, e sotto il profilo del grado di sufficienza delle attrezzature scolastiche in rapporto alla popolazione;

c) situazione finanziaria del Comune richiedente.

Art. 6

L'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali, entro il mese di aprile,

esamina le proposte delle Amministrazioni Provinciali ed inoltra alla Giunta Regionale una graduatoria degli interventi finanziari in relazione alle disponibilità previste in bilancio.

La Giunta Regionale entro il 15 maggio esamina la proposta e la inoltra al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione, che dovrà avvenire prima della chiusura delle attività didattiche, onde consentire alle Amministrazioni interessate la predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per l'appalto dei lavori.

L'Assessorato alla Pubblica Istruzione, in mancanza delle proposte delle Amministrazioni Provinciali procederà comunque all'elaborazione del programma avvalendosi delle istanze in possesso dell'Assessorato e di quelle inoltrate dai Comuni alle Amministrazioni Provinciali, che verranno richieste ai competenti Uffici.

Per l'esercizio finanziario 1985, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione proporrà il programma di interventi sulla base delle istanze inoltrate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi delle leggi regionali 31 ottobre 1973, n. 17 e 29 maggio 1976, n. 12, in armonia con le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 7

È istituito un fondo di accantonamento non superiore al 10% delle disponibilità previste annualmente sul corrispondente capitolo di bilancio.

Tale fondo è utilizzato per l'erogazione in conto capitale per interventi urgenti, per adeguare, integrare o modificare il piano esecutivo o anche per consentire l'eventuale revisione o aggiornamento dei prezzi.

I predetti fondi potranno, altresì, essere utilizzati per oneri necessari all'acquisizione ed elaborazione di dati, per studi, convegni ed iniziative sui problemi connessi all'edilizia scolastica, alle nuove metodologie costruttive, all'edilizia sperimentale.

Art. 8

Per tutte le procedure necessarie all'attuazione delle opere finanziate con la presente legge, non indicate nei precedenti articoli, si richiamano le disposizioni emanate con la legge regionale 31 ottobre 1978, n.51 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la normativa regionale in materia di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse.

Art. 9

La spesa per la corresponsione dei contributi di cui alla presente legge farà carico annualmente sul finanziamento a tale fine assegnato sul relativo capitolo di bilancio, che verrà ripartito per contributi in conto interessi ed in conto capitale per gli interventi e per le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 7 della legge.

Per l'esercizio finanziario 1985 il programma di interventi utilizzerà i finanziamenti assegnati in bilancio, corrispondenti alle leggi regionali 31 ottobre 1973, n. 17 e 29 maggio 1976, n. 12, che si abrogano ai sensi del successivo art. 10, destinando il 10% dello stanziamento per gli interventi e per le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 6 della presente legge.

Art. 10

Le leggi regionali 31 ottobre 1973, n. 17 e 29 maggio 1976, n. 12, sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **51**.

Modifica ed integrazione della legge regionale n. 59 del 28 agosto 1981: normativa di indirizzi per l'elaborazione dei piani previsti dalla legge regionale n. 79 del 27 dicembre 1980.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con la presente legge viene confermata la delega a suo tempo concessa, con la legge regionale n. 36 del 30 agosto 1978, ai Comuni colpiti dal terremoto del '62. Nella materia in argomento le Amministrazioni Comunali operano nel rispetto delle leggi vigenti e con il solo obbligo del rendiconto; le stesse si sostituiscono, pertanto, alla Regione Campania in ogni adempimento relativo alla trattazione delle pratiche, ivi compresa la legittimazione attiva e passiva in giudizio.

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 59, è modificato come segue:

— «Sono inclusi nel primo elenco i proprietari di immobili danneggiati dal terremoto del 21 agosto 1962, comunque in possesso del titolo di proprietà antecedentemente al 3 aprile 1980, se gli stessi ed i componenti del nucleo familiare non posseggano altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel Comune di residenza e non abbiano avuto in assegnazione a nessun titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Art. 3

Al comma I, punto 1, dell'art. 3 della legge n. 59 del 28 agosto 1981, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero i lavori iniziati siano stati eseguiti, alla data del 31 marzo 1985 per un importo non superiore a 1/3 della previsione della perizia, sulla base di documento attestato dal Direttore dei lavori certificati dal Sindaco.

Art. 4

All'art. 3 della legge 28 agosto 1981, n. 59 è aggiunto il seguente punto:

4) all'importo rivalutato di 2,5 volte di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1975, n. 181, per coloro che, pur avendo titolo soggettivo alla inclusione nel primo elenco, hanno iniziato i lavori in data antecedente alla formulazione dell'elenco medesimo.

Art. 5

Per l'esame delle pratiche da finanziare con i fondi di cui alla legge n. 116 del 3 aprile 1980, ai componenti delle Commissioni previste dall'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compete lo stesso compenso previsto da detta legge.

La relativa spesa graverà sui fondi assegnati al Comune ai sensi della presente legge.

Ai componenti delle Commissioni di cui sopra compete il rimborso delle spese di viaggio e vitto, secondo le diarie vigenti per il personale direttivo regionale.

Gli interessi sui fondi depositati presso gli Istituti di credito possono essere attribuiti ai Comuni che ne facciano richiesta, a condizione che gli stessi siano sprovvisti di adeguato ufficio tecnico.

Delle somme come sopra percepite dovrà essere dato rendiconto alla Regione Campania.

Art. 6

Il Comune può utilizzare il fondo assegnato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 59 per la realizzazione di alloggi per nuclei familiari rimasti privi di abitazione a seguito del terremoto, anche in seguito a delega degli stessi.

Gli assegnatari degli alloggi di cui al precedente comma possono chiedere al Comune il riscatto, in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.

Art. 7

Agli interessati cui sia stato concesso il contributo prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 59 del 28 agosto 1981 e che non abbiano potuto iniziare i lavori per mancanza della licenza edilizia o, comunque, se il fatto sia dipeso da azioni od omissione da attribuire alla pubblica amministrazione, compete l'integrazione del contributo fino alla misura prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 59 del 28 agosto 1981, su documentata istanza dell'interessato.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **52.**

Concessione di contributo «una tantum» all'Ente sordomuti della Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 9 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di consentire all'Ente Sordomuti della Campania, di meglio avviare e perseguire i propri compiti istituzionali, sia associativi che di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della favella, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1979, al fine di promuovere la maggiore partecipazione e integrazione sociale, come previsto dalle norme vigenti e da quelle statutarie, la Regione Campania concede un contributo «una tantum» di L. 70 milioni, in favore dell'Ente Sordomuti della Campania.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione regionale dell'Ente suddetto, ed è ripartito tra le cinque Sezioni Provinciali, operanti nella Regione, in misura proporzionale al numero dei sordomuti iscritti e residenti nelle rispettive province.

Art. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 111 dello stato di previsione della spesa per l'A.F. 1985, di nuova istituzione, con la denominazione: «Contributo una tantum all'Ente Sordomuti della Campania» e con la dotazione di L. 70 milioni, mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa per l'A.F. 1984, che si riduce di pari importo.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1985

FANTINI

(3284)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651175/11) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.